

Il trasgressore nel termine di giorni 60 dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della contravvenzione nei casi in cui è consentito, può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, presentandolo alla Sezione Contravvenzione del Corpo di Polizia Municipale ovvero inviandolo alla stessa con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Il ricorso può anche essere presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il Prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

Il responsabile della Sezione Contravvenzioni cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso e dal ricevimento degli atti da parte del Prefetto.

Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione e dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore, devono servire a confutare o confermare le risultanze del ricorso .

Nel caso in cui il Prefetto respinga il ricorso ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.

In alternativa, entro giorni 30 dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, e consentita opposizione giurisdizionale innanzi al Giudice di Pace di Messina da presentarsi direttamente presso la cancelleria del G.d.P. o tramite legate.

Nei casi in cui vengano presentati ricorsi al Prefetto o al Giudice di Pace si interrompono i termini di pagamento fino alla definizione degli stessi.

Mentre nell'ipotesi in cui siano presentate delle semplici dichiarazioni o richieste di riesame in autotutela, non si interrompono né si prorogano i termini di pagamento.

Si ricorda che, qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Qualora le violazioni costituiscano reato, il verbale verrà inoltrato alla competente Autorità Giudiziaria secondo le norme di procedura penale (art. 220 C.d.S.), pertanto eventuali istanze o richieste devono essere presentate alla medesima Autorità.